

Cassa pensione ASIPG/feu suisse

(un'opera di previdenza della proparis, Fondazione di previdenza Svizzera)

Piano di previdenza MPA ("piano MPA") 2018

Basi giuridiche vincolanti del presente piano di previdenza sono le disposizioni del regolamento della Fondazione MPA Pittura e gessatura. L'attuale versione si trova al sito www.vrm-malergipser.ch.

A partire dal 1° gennaio 2018 per tutte le persone assicurate nel "piano MPA" trova applicazione il seguente piano di previdenza della previdenza sovraobbligatoria ai fini della previdenza professionale nell'ambito della LPP così come descritta nelle Condizioni generali del regolamento.

Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento) possono essere visionate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo d'applicazione della cassa pensioni.

Nel presente regolamento, tutte le designazioni di persone e funzioni si riferiscono in maniera uguale a entrambi i sessi.

Le disposizioni regolamentari hanno di norma la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico del diritto derivante dal regolamento in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia di persone assicurate

(cfr. cifra 2 delle Condizioni generali)

Al presente piano di previdenza possono accedere esclusivamente gli assicurati di un piano di previdenza preesistente della cassa pensione che, a partire dall'età prevista dal regolamento (al più presto cinque anni prima del pensionamento ordinario AVS), percepiscono una rendita transitoria della Fondazione MPA Pittura e gessatura e che cessano anticipatamente e completamente la propria attività lucrativa o che riducono il proprio grado di occupazione in modo tale che il salario annuo AVS scende sotto la soglia d'accesso LPP. Un'affiliazione deve essere effettuata, al più tardi, tre mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS. La Fondazione MPA Pittura e gessatura versa, per queste persone, contributi di risparmio LPP alla cassa pensione secondo il proprio regolamento.

Il passaggio a questo piano di previdenza avviene in base alla specifica notifica da parte del datore di lavoro e presuppone lo scioglimento di ogni altro rapporto previdenziale dell'assicurato con la cassa pensione.

La Fondazione MPA Pittura e gessatura notifica alla cassa pensione gli assicurati per i quali essa, per motivi regolamentari, cessa l'erogazione della rendita transitoria. Essi lasciano immediatamente, in seguito a uscita o pensionamento anticipato, la cerchia delle persone assicurate del presente piano di previdenza.

2. Basi di calcolo

(cfr. cifra 3 delle Condizioni generali)

A Età determinante; età di pensionamento

L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza fra anno civile e anno di nascita.

La persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento nel presente piano di previdenza il primo del mese dopo la cessazione della rendita transitoria della Fondazione MPA Pittura e gessatura, al più tardi, tuttavia, dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS.

L'età di pensionamento viene considerata come raggiunta anche se la fondazione MPA non può più erogare la sua rendita transitoria.

B Salario assicurato

Viene considerata come salario assicurato la rendita transitoria annuale della Fondazione MPA Pittura e gessatura versata direttamente alla persona assicurata.

C Accrediti di vecchiaia; averi di vecchiaia

L'ammontare dell'accredito di vecchiaia annuale individuale viene definito in base al regolamento della Fondazione MPA Pittura e gessatura. In base al regolamento sulle prestazioni e i contributi, per il Modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura a partire dal 1° gennaio 2017 esso corrisponde al 18,0% del salario assicurato e, in base alla decisione del consiglio di fondazione della Fondazione MPA Pittura e gessatura, può essere modificato.

L'avere di vecchiaia si compone dei seguenti elementi:

- accrediti di vecchiaia individuali (sovraobbligatorie) del presente piano di previdenza
- prestazioni di libero passaggio obbligatorie e sovraobbligatorie apportate
- versamenti dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

- interessi accreditati su questi importi secondo le disposizioni della cassa pensioni. La remunerazione della parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia (prestazioni minime ai sensi della LPP) viene stabilita in base alle prescrizioni minime di legge.

La prestazione d'uscita da trasferire in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata viene addebitata all'aver di vecchiaia. È possibile riacquistare la prestazione d'uscita erogata dopo il divorzio.

Il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni non è più possibile come da art. 30c LPP.

3. Prestazioni di previdenza

(cfr. cifre 4 - 10 delle Condizioni generali)

A Vecchiaia

- Rendita di vecchiaia vitalizia

La rendita di vecchiaia è esigibile quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento secondo la cifra 2. A.

L'ammontare della rendita di vecchiaia è determinato dall'aver di vecchiaia disponibile all'età di pensionamento della persona assicurata secondo la cifra 2. C e dall'aliquota di conversione fissata dalla commissione assicurativa e vigente in quel momento. La conversione della parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia (prestazioni minime ai sensi della LPP) viene stabilita in base alle prescrizioni minime di legge.

In luogo della rendita di vecchiaia, la persona assicurata esercitante un'attività lucrativa può richiedere la liquidazione in capitale di una parte o dell'intero avere di vecchiaia secondo la cifra 4.2 in relazione con la cifra 8.9.4 delle Condizioni generali. La dichiarazione a riguardo deve essere presentata per iscritto alla cassa pensioni al momento dell'entrata nel piano di previdenza "Fondazione MMPA" prima del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo la cifra 2. A. A seguito della liquidazione in capitale nell'età di pensionamento vengono meno i diritti a rendite di vecchiaia, rendite per figli di pensionati, rendite per coniugi / conviventi superstiti nonché a rendite per orfani.

- Rendite per figli di pensionati

La rendita per figli di pensionati è esigibile nel momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento secondo la cifra 2. A. e ha figli aventi diritto.

L'ammontare della rendita per figli di pensionati corrisponde, per ciascun figlio, al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

B Invalidità

La rendita d'invalidità non è assicurata perché la rendita transitoria della Fondazione MPA Pittura e gessatura viene in ogni caso versata fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS. Per i dettagli si rimanda al regolamento sulle prestazioni e i contributi della Fondazione MPA Pittura e gessatura (www.vrm-malergipser.ch).

C Decesso

- Rendita per il coniuge superstite

La rendita per coniugi è esigibile quando la persona assicurata sposata decede. La giustificazione del diritto si orienta, per il resto, alla cifra 7 delle Condizioni generali. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF hanno di norma la priorità.

Se la persona assicurata decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia presumibile secondo la cifra 3 A del piano di previdenza al momento del decesso della persona assicurata. La rendita di vecchiaia viene calcolata all'aliquota di conversione ridotta secondo i principi attuariali in caso di pensionamento anticipato e in base all'avere di vecchiaia al momento del decesso.

Se la persona assicurata decede dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso.

- Rendita per conviventi

È data una convivenza motivante il diritto se sono soddisfatte le Condizioni generali secondo la cifra 6.2.

L'ammontare della rendita per conviventi corrisponde a quello della rendita per coniugi.

- Rendita per orfani

La rendita per orfani è esigibile quando una persona assicurata decede, lasciando figli aventi diritto. La giustificazione del diritto si orienta, per il resto, alla cifra 9 delle Condizioni generali.

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per figlio al 20% della rendita di vecchiaia secondo la cifra 3. A del piano di previdenza al momento del decesso della persona assicurata. La rendita di vecchiaia viene calcolata all'aliquota di conversione ridotta secondo i principi attuariali in caso di pensionamento anticipato e in base all'avere di vecchiaia al momento del decesso.

- Capitale di decesso

Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento.

L'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia alla fine del mese di decesso, a condizione che tale avere di vecchiaia non sia necessario per il cofinanziamento della rendita per coniugi / conviventi o di una relativa indennità unica in capitale.

Il diritto al capitale di decesso si basa sulla cifra 6.4 delle Condizioni generali.

4. Libero passaggio

(cfr. cifra 9 delle Condizioni generali)

In caso di uscita anticipata dalla cerchia delle persone assicurate, sussiste diritto a una prestazione di libero passaggio il cui ammontare viene calcolato sulla base dell'art. 15 della Legge sul libero passaggio (LFLP) e che corrisponde all'avere di vecchiaia maturato fino al giorno dell'uscita come previsto alla cifra 2.C.

L'uscita anticipata avviene unicamente per motivi che, secondo il regolamento della Fondazione MPA Pittura e gessatura, ne determinano la cessazione delle prestazioni di prepensionamento, inclusa la liquidazione della Fondazione MPA Pittura e gessatura.

5. Finanziamento

(cfr. cifra 11 delle Condizioni generali)

A Contributo annuo

La persona assicurata e il suo ex datore di lavoro non versano contributi per le prestazioni del presente piano di previdenza.

Il presente piano di previdenza viene integralmente finanziato dal contributo di risparmio della Fondazione MPA Pittura e gessatura. In aggiunta al contributo di risparmio la Fondazione MPA Pittura e gessatura si fa carico anche dei contributi di rischio e delle spese amministrative pattuiti, che a partire dal 1° gennaio 2018 ammontano complessivamente al 2,5% del salario assicurato.

Se la Fondazione MPA Pittura e gessatura non può più erogare i contributi precedentemente menzionati, l'assicurazione viene continuata, esente da contributi, secondo il presente piano di previdenza a partire dalla cessazione del pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo la cifra 2 A capoverso 2. Rimane riservato il pensionamento anticipato in seguito a cessazione delle prestazioni della Fondazione MPA Pittura e gessatura secondo la cifra 2. A.

B Prestazioni di libero passaggio; versamenti unici

L'inclusione di prestazioni di libero passaggio (a eccezione della prestazione di libero passaggio dal piano di previdenza preesistente presso la cassa pensioni) e l'acquisto fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari integrali (a eccezione del riacquisto della prestazione d'uscita trasmessa dopo il divorzio) sono esclusi per gli assicurati nel presente piano di previdenza.